

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

TERZA SEZIONE

DECISIONE

SULLA RICEVIBILITÀ

del ricorso n. 15585/06
presentato da Fatima EL MORSLI
contro la Francia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (terza sezione), riunita il 4 marzo 2008 in una camera composta da :

Josep Casadevall, *presidente*,

Elisabet Fura-Sandström,

Jean-Paul Costa

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer, *giudici*,

e da Santiago Quesada, *cancelliere di sezione*,

Visto il summenzionato ricorso introdotto il 5 aprile 2006,

Dopo averne deliberato, rende la seguente decisione :

IN FATTO

La ricorrente, Sig.^{ra} Fatima El Morsli, è una cittadina marocchina, nata nel 1980 a Tagzirt (Marocco) e residente a Marrakech.

A. Le circostanze del caso

Le circostanze di fatto della causa, così come sono state esposte dalla ricorrente, possono riassumersi come segue.

La ricorrente è di fede musulmana ed indossa il velo. È sposata, dal 2001, con un cittadino francese che risiede in Francia.

Ella afferma che, il 12 marzo 2002, si era recata al Consolato Generale di Francia a Marrakech per richiedere un visto d'ingresso in Francia al fine di ricongiungersi con suo marito e che, essendosi rifiutata di togliere il velo

per sottoporsi ad un controllo d'identità, non fu autorizzata ad entrare all'interno del consolato. La ricorrente, allora decideva di presentare una richiesta di visto attraverso lettera raccomandata. Il rilascio di suddetto titolo di soggiorno le fu, comunque, rifiutato.

Il marito della ricorrente, a nome della moglie, presentava a sua volta un ricorso presso la commissione di ricorso contro il rifiuto dei visti d'ingresso in Francia.

Il 25 giugno 2003, la commissione respingeva il ricorso nei seguenti termini:

“In conformità con le disposizioni dell'articolo 5 del decreto 2000-1093 del 10 novembre 2000 relativo alle commissioni di ricorso contro le decisioni di rifiuto dei visti d'ingresso in Francia, ci dispiace informarLa che la Commissione ha respinto il ricorso da Lei presentato il 1° luglio 2002 e volto al riesame delle decisioni con la quale il Console Generale di Francia a Marrakech ha rifiutato il visto d'ingresso in Francia a [la ricorrente].

Infatti, spetta a [la ricorrente] conformarsi alla regolamentazione in vigore al fine di ottenere nelle forme prescritte un visto di ingresso in Francia.”

Il marito della ricorrente, allora, presentava un ulteriore ricorso, sempre a nome di sua moglie, dinanzi al Consiglio di Stato, con il quale egli invocava in particolare il diritto della moglie al rispetto della vita familiare e della sua libertà di religione.

Il 7 dicembre 2005, il Consiglio di Stato respingeva il ricorso, decidendo segnatamente come segue:

“(…)

Considerando che l'uso del velo o del foulard, con cui le donne di fede musulmana possono voler manifestare il proprio credo religioso, può essere oggetto di restrizioni dovute alla tutela dell'ordine pubblico;

Considerando che risulta dai documenti del fascicolo che [la ricorrente] si è presentata il 12 marzo 2002 al Consolato di Francia a Marrakech per richiedere un visto, ma che, essendosi rifiutata di sottoporsi al controllo d'identità disposto all'ingresso del consolato per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, controllo che richiedeva il temporaneo ritiro del velo, non le è stato consentito di accedere al consolato; che costei ha allora presentato una richiesta di visto per lettera raccomandata; che, tuttavia, tale richiesta scritta, non consentendo l'identificazione della persona richiedente il visto, non può essere considerata come una richiesta di visto secondo le forme prescritte, le quali prevedono la comparizione personale del richiedente; che eccependo siffatta circostanza come motivo per rifiutare la richiesta di visto, la commissione, che, si badi, non è tenuta ad esaminare la richiesta relativa al diritto d'ingresso qualora essa non sia stata presentata nelle forme prescritte, forme che possono legalmente imporre una restrizione momentanea all'uso del velo di natura tale da consentire l'identificazione del richiedente, non ha commesso alcun errore di diritto né violato l'articolo 9 della Convenzione (...);

Considerando che, nel momento in cui [la ricorrente] ha rifiutato di sottoporsi a tale restrizione temporanea al fine di consentire un controllo della sua identità, è come se costei avesse rinunciato di sua propria iniziativa a presentare la richiesta di visto nelle

forme prescritte; e che, di conseguenza, ella non è legittimata ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 8 della Convenzione (...);”

VIOLAZIONI DEDOTTE

Invocando l'articolo 9 della Convenzione, la ricorrente denuncia una violazione del suo diritto alla libertà di religione da parte delle autorità consolari. La ricorrente sostiene che la violazione è ancora più ingiustificata in quanto costei era pronta a rimuovere il velo, ma solamente in presenza di una donna, e che, pertanto, non ha rifiutato di essere identificata.

Invocando l'articolo 8 della Convenzione, la ricorrente lamenta una violazione al suo diritto al rispetto della vita familiare.

La ricorrente ritiene inoltre di essere stata oggetto di una discriminazione vietata dall'articolo 14 della Convenzione, nella misura in cui il godimento del diritto di manifestare la propria religione attraverso l'abbigliamento non è stato garantito da parte delle autorità consolari.

Invocando l'articolo 2 della Convenzione, la ricorrente lamenta la mancata assistenza da parte delle autorità francesi ad una persona in pericolo.

Invocando, infine, l'articolo 2 del Protocollo n. 1, la ricorrente lamenta una violazione al diritto all'istruzione per i suoi figli che non possono giungere in Francia con lei.

DIRITTO

1. La ricorrente denuncia una violazione del suo diritto alla libertà di religione imputabile alle autorità consolari. Ella ritiene che tale violazione è tanto più ingiustificata in quanto era pronta a rimuovere il velo solamente in presenza di una donna e che in tal modo non ha rifiutato di essere identificata. La ricorrente invoca l'articolo 9 della Convenzione, ai sensi del quale:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.”

La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l'uso del velo può essere considerato come "un atto motivato od ispirato da una religione o da un credo religioso" (si veda *Leyla Sahin c. Turchia* [GC], n. 44774/98, 10 novembre 2005, CEDH 2005-XI, § 78). Nel caso di specie, la Corte ritiene che la misura contestata, consistente nel rimuovere il velo al fine di sottoporsi ad un controllo d'identità, costituisce una restrizione ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 9 della Convenzione. La Corte constata inoltre che la ricorrente non sostiene che tale misura non era "prevista dalla legge", e rileva che essa perseguiva almeno una delle finalità legittime di cui al secondo paragrafo dell'articolo 9, ossia garantire la sicurezza pubblica o la protezione dell'ordine.

Resta dunque da stabilire se tale ingerenza sia stata "necessaria in una società democratica" per raggiungere tali finalità, ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 9 della Convenzione.

In un caso analogo (*Phull c. Francia* (dec.), n. 35753/03, CEDH 2005-I, 11 gennaio 2005), il ricorrente, un *sikh* praticante, denunciava una violazione del suo diritto alla libertà di religione imputabile alle autorità aeroportuali che l'avevano costretto a rimuovere il suo turbante durante un controllo di sicurezza. Ebbene, la Corte aveva ritenuto, da un lato, che i controlli di sicurezza negli aeroporti fossero senza alcun dubbio necessari per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 § 2 e, d'altro lato, che le modalità per la loro attuazione rientrassero nel margine di discrezionalità dello Stato convenuto, e ciò a maggior ragione in quanto si trattava solo di una misura specifica.

Nel caso in esame, la Corte non vede alcun motivo per discostarsi da tale ragionamento anche in relazione ai controlli di sicurezza imposti per l'accesso ai locali del consolato, tra i quali rientra l'identificazione delle persone che desiderano accedervi; una misura che la Corte considera senza alcun dubbio necessaria per la sicurezza pubblica. Inoltre, come nel già citato caso *Phull*, la Corte osserva che l'obbligo di rimuovere il velo ai fini del controllo di sicurezza rappresentava una misura di durata estremamente circoscritta nel tempo. Peraltro, quanto alla proposta fatta dalla ricorrente di rimuovere il suo velo unicamente in presenza di una donna, anche supponendo che alle autorità consolari sia stata posta tale richiesta, il fatto che quest'ultime non abbiano incaricato un agente di sesso femminile per procedere all'identificazione della ricorrente non oltrepassa il margine di discrezionalità dello Stato in materia. La Corte conclude che la ricorrente non ha subito alcuna restrizione sproporzionata nell'esercizio del suo diritto alla libertà di religione.

Ne consegue che questa parte del ricorso è dunque palesemente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

2. La ricorrente denuncia una violazione al suo diritto al rispetto della vita familiare, nella misura in cui suo marito vive in Francia e costei non avendo ottenuto il visto, non ha potuto ricongiungersi con lui. La ricorrente invoca l'articolo 8 della Convenzione, secondo cui:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...).

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, occorre che l'interessato abbia sollevato dinanzi alle autorità nazionali “alle condizioni e nei termini previsti dal diritto interno” i motivi di ricorso che intende formulare in seguito a Strasburgo (*Cardot c. Francia*, sentenza del 19 marzo 1991, Serie A n° 200, p. 18, § 34 ; *Fressoz et Roire c. Francia* [GC], n. 29183/95, §§ 36-37, CEDU 1999-I). Ora, nel caso di specie, nella misura in cui la ricorrente non ha rispettato le condizioni fissate per l'introduzione di una richiesta di visto, ella non ha posto le autorità interne in condizione di valutare i suoi motivi di ricorso fondati sull'articolo 8 della Convenzione.

Ne consegue che tale motivo di ricorso deve essere respinto per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

3. Infine, la ricorrente invoca gli articoli 2 e 14 della Convenzione e l'articolo 2 del Protocollo n. 1. Ella lamenta la mancata assistenza a persona in pericolo da parte delle autorità francesi, di essere stata oggetto di una discriminazione e di una violazione del diritto all'istruzione per i suoi figli, che non possono giungere in Francia con lei.

La Corte rileva che la ricorrente non ha sollevato, espressamente o nella sostanza, tali motivi di ricorso dinanzi ai giudici nazionali.

Pertanto, tali motivi devono essere in ogni caso rigettati per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

Per tali motivi, la Corte, a maggioranza,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Santiago Quesada
Cancelliere

Josep Casadevall
Presidente